

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE E PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 06 del 30.01.2006)

INDICE

TITOLO I

NORME PER LA FORNITURA

- Art. 1 ENTE GESTORE
- Art. 2 QUALITA' DELLE ACQUE
- Art. 3 TIPOLOGIA DELLE FORNITURA
- Art. 4 FORNITURE IN EDIFICI DESTINATI A PUBBLICI SERVIZI
- Art. 5 IMPIANTI AD USO PUBBLICO
- Art. 6 ISTANZA DI CONCESSIONE
- Art. 7 ATTO DI CONCESSIONE - CAUZIONE
- Art. 8 DURATA DELLA CONCESSIONE
- Art. 9 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE
- Art. 10 CAMBIAMENTO INTESTAZIONE CONTRATTO - VOLTURA
- Art. 11 FALLIMENTO DEL TITOLARE
- Art.12 BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE
- Art. 13 TARIFFE PER BOCHE ANTINCENDIO
- Art. 14 USO DELL'ACQUA
- Art. 15 DIVIETO DI RIVENDITA
- Art. 16 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

TITOLO II

TARIFFE

- Art. 17 CATEGORIE DI UTENZA E TARIFFE
- Art. 18 QUANTITATIVO MINIMO GARANTITO

TITOLO III

NORME TECNICHE DEGLI IMPIANTI

- Art. 19 INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE
- Art. 20 OBBLIGHI IN CASO DI INTERDIZIONE AL TRANSITO
- Art. 21 MATERIALI DA IMPIEGARE
- Art. 22 INTERRAMENTO CONDOTTA E RIPRISTINO SEDE STRADALE
- Art. 23 DIVIETO DI ALLACCIO ALLA CONDOTTA PRINCIPALE
- Art. 24 DIVIETO DI ALLACCIO MESSA A TERRA
- Art. 25 IMPIANTI DI POMPAGGIO

- Art. 26 RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLE DERIVAZIONI
- Art. 27 IMPORTO DELLA CAUZIONE
- Art. 28 PRESCRIZIONI E COLLAUDI
- Art. 29 INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE
- Art. 31 COLLEGAMENTI IMPIANTI ED APPARECCHI
- Art. 31 IMPIANTI INTERNI DI SOLLEVAMENTO ACQUA
- Art. 32 SERBATOI
- Art. 33 FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI INTERNI
- Art. 34 VIGILANZA SUGLI IMPIANTI

TITOLO IV

APPARECCHI DI MISURA

- Art. 35 TIPI DI APPARECCHI DI MISURA
- Art. 36 POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA
- Art. 37 GUASTI AGLI APPARECCHI
- Art. 38 VERBALE DI POSA
- Art. 39 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL MISURATORE
- Art. 40 LETTURA DEI MISURATORI
- Art. 41 IRREGOLARITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MISURATORE
- Art. 42 VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE
- Art. 43 PAGAMENTI, RIMBORSI, RITARDO, MORA

TITOLO V

NORME FINALI

- Art. 44 INFRAZIONI
- Art. 45 IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI
- Art. 46 COMUNICAZIONI E RECLAMI
- Art. 47 DOMICILIO
- Art. 48 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE
- Art. 49 OBBLIGATORIETA'
- Art. 50 DEROGHE
- Art. 51 CONTROVERSIE
- Art. 52 ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO A - Tariffe di vendita

TITOLO I

NORME PER LA FORNITURA

ART. 1

ENTE GESTORE

Il Comune di Valdina detiene la gestione diretta del servizio di produzione e distribuzione dell'acqua potabile tramite l'acquedotto Comunale, disciplinandolo con le norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento. Ai fini giuridici l'erogazione dell'acqua avviene mediante atto di concessione.

Il Comune fornisce acqua potabile ai propri Utenti nel rispetto di quanto stabilito dall'art.45 della Legge 28.2.1985, n.47 (Legge Urbanistica e disposizioni generali) e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale sino al raccordo con il misuratore dell'acqua, contatore compreso, sono di proprietà del Comune.

ART. 2

QUALITA' DELLE ACQUE

La qualità dell'acqua potabile fornita deve essere conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.P.R. n.236 del 24.5.1988 (Attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.15 della Legge 16.4.1987,n.183) ed alle successive modifiche ed integrazioni. Il Comune è responsabile della qualità delle acque fino al punto di consegna all'Utente. Le modalità ed i tempi di controllo debbono essere conformi alla vigente normativa in materia.

L'Utente può adottare apparecchiature di trattamento dell'acqua potabile nei limiti di quanto prescritto dalle leggi vigenti ed in particolare dal Decreto del Ministero della Sanità n.443 del 21.12.1990 (Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili). La loro installazione dovrà essere sempre *dichiarata ed approvata* dal Comune, dal momento che tali strumenti vengono comunque utilizzati su acque già distribuite con caratteristiche di potabilità, i cui requisiti sono costantemente conformi al precitato D.P.R. n.236/1988.

L'installazione di tali apparecchiature (es. filtri a carbone attivo), se non usate correttamente può provocare rischi di proliferazione batterica o il rilascio di micro-inquinanti. Per tale motivo è obbligatorio e indispensabile la presenza di un *dispositivo di non ritorno* dell'acqua nella rete pubblica da installarsi a cura e spese dell'Utente.

ART. 3

TIPOLOGIA DELLE FORNITURE

Le forniture si distinguono in:

categoria a) uso domestico

acqua potabile destinata all'uso umano: alimentazione, servizi igienici ed altri impieghi domestici ordinari in abitazioni compresi gli edifici rurali, regolarmente inseriti al Catasto Fabbricati e ad uso esclusivamente domestico, non per l'irrigazione.

categoria b) uso non domestico

per scopi industriali, artigianali, turistico/alberghiero, zootecnico, costruzione e per uso temporaneo (mostre, fiere, mercati, spettacoli viaggianti, lavori cimiteriali, cappelle gentilizie, ecc.). Per uso temporaneo si intende l'acqua utilizzata per periodi di tempo limitati ed in casi particolari che dovranno essere valutati di volta in volta dal Dirigente Tecnico il servizio che ne rilascia il Nulla Osta. Il periodo massimo di utilizzo si prevede sia di mesi sei. In caso si abbia necessità di prolungare tale periodo dovrà essere inoltrata richiesta scritta di autorizzazione evidenziandone i motivi.

L'utenza categoria b) uso costruzione è obbligatoria in caso di rilascio di concessione edilizia con lottizzazione. In tali casi l'ufficio tecnico è tenuto a trasmettere copia della predetta concessione all'ufficio amministrativo acquedotto per curare il procedimento di stipula del contratto di concessione uso costruzione.

categoria c) uso pubblici servizi.

Sono considerati servizi pubblici: Uffici municipali, Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, Caserme, Uffici di Polizia, Guardia di Finanza, Forestale, ASL, Ospedale, Case di cura, Comunità, impianti sportivi, Uffici giudiziari, Condotte agrarie, Comunità religiose, stazioni ferroviarie, e tutti gli uffici pubblici in genere.

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze dotate di rete di distribuzione idrica comunale, sia per uso domestico che per gli altri usi. Per le aree fuori dal centro abitato e definiti dallo strumento urbanistico come agricole il Dirigente Amministrativo del servizio acquedotto ha facoltà di accogliere le richieste di concessione di acqua entro i limiti di quantitativo disponibile e comunque non superiori a quelli fissati per usi domestici. La concessione può essere accordata sempre che il fondo rurale sia dotato di immobile regolarmente accatastato ed in regola con la vigente normativa edilizia. A tale scopo dovrà essere allegata all'istanza la dovuta certificazione catastale.

La fornitura dell'acqua è effettuata a deflusso libero, misurata a contatore.

ART. 4

FORNITURE IN EDIFICI DESTINATI A PUBBLICI SERVIZI

Le forniture di acqua in edifici destinati a pubblici servizi sono soggette a convenzione da stipulare con gli Enti erogatori di tali servizi alle condizioni che si stabiliranno con deliberazione della Giunta Municipale ferme restando le modalità indicate nel presente Regolamento.

ART.5

IMPIANTI AD USO PUBBLICO

Sono considerati impianti ad uso pubblico e ne è vietato l'uso da parte dei privati:

le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;

gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;

gli impianti dei pubblici abbeveratoi;

le bocche di incendio poste sul suolo pubblico.

E' fatto divieto inoltre:

1 - di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per uso diverso dall'ordinario impiego domestico, e

comunque applicare alla bocca delle stesse tubi di gomma o altro materiale equivalente;

2 - di prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento stradale e dai pubblici giardini;

3 - di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici abbeveratoi per uso diverso da quello della propria destinazione;

di prelevare acqua dalle bocche di incendio se non per l'utilizzazione specifica.

Il prelievo per uso antincendio è consentito dagli impianti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3), in deroga ai sopra espressi divieti.

ART. 6

ISTANZA DI CONCESSIONE

Chiunque desideri ottenere una concessione di acqua dovrà far pervenire al Comune istanza scritta, su moduli predisposti dal Comune, nella quale dovrà dichiarare:

a) Cognome, nome, codice fiscale o partita IVA, data e luogo di nascita, residenza, recapito dove eventualmente dovrà essergli inoltrata qualsiasi comunicazione;

b) qualifica del richiedente: proprietario, usufruttuario, locatario, capo condomino o amministratore, sequestratario ecc;

c) l'uso e la categoria per la quale la concessione è richiesta;

d) l'ubicazione dell'immobile per il quale l'acqua è richiesta;

e) l'eventuale rilascio della concessione edilizia con gli estremi della concessione;

f) eventuali estremi dell'istanza di concessione in sanatoria con espressa attestazione che l'immobile non presenta caratteristiche ostative all'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria. Per le opere iniziate anteriormente al 30/01/1977, e solo se non già in possesso del Comune, occorre allegare perizia giurata redatta dal professionista regolarmente iscritto all'albo attestante che l'immobile non ha subito, dopo tale data, interventi di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione o che comunque avrebbero richiesto una concessione edilizia;

g) eventuali autorizzazioni per l'attraversamento di strade e pertinenze ANAS, della Provincia, del demanio, delle Ferrovie, come pure la concessione per l'occupazione del suolo e/o del sottosuolo. Copie di tali autorizzazioni/concessioni debbono essere allegate alla domanda;

h) di aver preso conoscenza del presente Regolamento e di assoggettarsi allo stesso.

Per quanto riguarda la materia dell'autocertificazione il Comune attua la normativa vigente (legge 127/97 e D.P.R. 403/1999).

Sarà cura dell'Ufficio Tecnico Comunale esprimere parere di competenza, sulle modalità e sulla tipologia di realizzazione degli impianti prescrivendo eventuali modifiche e variazioni. L'attestato del verbale di sopralluogo del tecnico comunale attestante la idoneità dei locali all'ottenimento della concessione dovrà essere rilasciato entro 7 giorni dalla data di ricevimento della domanda e sarà allegato all'istanza di concessione.

ART. 7

ATTO DI CONCESSIONE – CAUZIONE

L'erogazione avverrà mediante la stipula, tra il Comune e il richiedente di apposito atto di concessione le cui spese sono a totale carico del richiedente stesso. Prima della stipulazione della concessione, il richiedente dovrà provvedere al versamento presso la Tesoreria Comunale delle somme richieste dall'Amministrazione per spese contrattuali, nonché di un importo fisso come da tabella allegato A quale cauzione infruttifera a garanzia dei consumi che sarà restituito all'atto della risoluzione del contratto dopo che l'Utente avrà soddisfatto tutti i debiti verso l'amministrazione o conguagliato con l'ultima fornitura.

Ogni contratto sarà sottoscritto dalle parti (Dirigente Amministrativo, in qualità di rappresentante del Comune, e Utente/Concessionario) e sarà registrato nell'apposito **Registro delle concessioni** con numerazione progressiva per anno su supporto magnetico e/o cartaceo.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, la pratica è archiviata e all'interessato dovrà essere data motivata comunicazione di tale diniego.

Qualora la domanda venga accettata e l'interessato non risponda entro 60 giorni alla richiesta di documentazione da parte del Comune, la domanda verrà ugualmente archiviata.

Nel caso in cui la domanda di concessione venga sospesa, viene inserita in un apposito **Registro delle sospensioni** in attesa che vengano meno i motivi di tale sospensione. Anche in questo caso dovrà esserne data apposita comunicazione all'interessato.

ART. 8

DURATA DELLE CONCESSIONI

I contratti di fornitura, con esclusione di quelli categoria b), **uso temporaneo e costruzione** e salvo diversa indicazione convenzionale, sono a tempo indeterminato. L'Utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento, ferma restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti i sigilli di blocco. L'apposizione dei sigilli dovrà avere luogo entro dieci giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore. Gli utenti che intendono recedere dalla concessione debbono dare comunicazione scritta o tramite raccomandata A.R. o a mezzo di apposita richiesta presentata presso l'Ufficio del Protocollo del Comune.

Il recedente dovrà comunque corrispondere l'importo del **consumo** dell'acqua fino al momento della chiusura con sigillo del misuratore. L'Utente sarà tenuto, in ogni caso, al pagamento dell'intera **quota fissa** prevista per tutto l'anno solare in base all'uso dichiarato nel contratto di fornitura.

ART. 9

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune, qualora l'Utente non abbia provveduto entro i termini prescritti al pagamento del canone e del relativo ammontare per i consumi effettuati dovrà provvedere alla sospensione della erogazione dell'acqua. Qualora tale sospensione per morosità si protragga per oltre 60 giorni il Comune, entro i successivi sessanta giorni, previo avviso scritto notificato, provvede alla revoca della concessione mediante ritiro dell'apparecchio di misurazione e sigillatura della presa. Resta salvo il diritto del Comune per il recupero dell'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti per canoni arretrati e per risarcimento di eventuali danni.

In caso di omessa voltura di titolarità del contratto, per il periodo di eventuali morosità ne risponde: il titolare del contratto di somministrazione dell'acqua e, in subordine, l'effettivo proprietario dell'immobile o chiunque altro usi l'immobile ad altro titolo.

ART. 10

CAMBIAMENTO INTESAZIONE CONTRATTO - VOLTURA

Il cambiamento della persona fisica o giuridica a cui il contratto è intestato rende necessario il perfezionamento di un nuovo contratto. Il trasferimento di proprietà dell'immobile servito sia per atto tra vivi quanto in comodato o in via successoria dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune affinché possa provvedere alle eventuali volture e/o autorizzare nuove concessioni.

La domanda di voltura o subentro, va presentata in carta libera.

L'Utente originario è tenuto, in ogni caso, al pagamento dell'intero canone annuo nonché dei *consumi* registrati fino al perfezionamento del nuovo contratto di subentro. Il subentrante, ai fini economici, inizia a pagare i *consumi* dal primo giorno del mese relativo alla voltura. In caso di trasferimento di titolarità "mortis causa" dell'utente il cambiamento dell'intestazione del contratto sarà eseguito d'ufficio e senza oneri a carico delle persone conviventi appartenenti allo stesso nucleo familiare. Negli altri casi, tutte le spese contrattuali sono a carico dell'Utente subentrante. In caso di subentro tra persone conviventi appartenenti al medesimo nucleo familiare l'importo del canone annuo dovuto nonché i consumi effettuati fino alla data del subentro verranno fatturati al nuovo utente subentrante.

In qualsiasi caso, per il perfezionamento dell'atto è necessaria la sottoscrizione del nuovo contratto da parte del subentrante che potrà avvenire o per atto di delega o, in caso di impedimento, su richiesta scritta, anche a domicilio dell'Utente tramite un operatore comunale.

ART. 11

FALLIMENTO DEL TITOLARE

In caso di fallimento del titolare, la concessione resta sospesa con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga a conoscenza. Il curatore con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nella concessione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi. Il curatore che subentri dovrà preventivamente pagare al Comune quanto dovuto dal fallito. Il Comune si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt.72 e 74 della legge fallimentare (scioglimento del contratto per inadempienza).

ART.12

BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione di bocche antincendio in zone ove esistono condutture sufficienti ad alimentarle viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo agli altri usi. Il Comune, a spese dell'Utente, provvede alla costruzione delle suddette prese fino al limite della proprietà privata. L'Utente deve fornire al Comune lo schema di dislocamento delle bocche antincendio provvedendo, altresì, al tempestivo aggiornamento dello stesso in caso di variazioni. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo. L'Utente ha diritto di servirsi della bocca limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento. Nel caso in cui, per i motivi anzidetti, si è fatto uso di una bocca antincendio l'Utente deve darne comunicazione scritta al Comune entro 24 ore, affinché si provveda alla risugellazione. In caso della mancata comunicazione e qualora le bocche venissero aperte non per causa di incendio e qualora i sigilli venissero rinvenuti rotti o mancanti l'Utente deve corrispondere una penale come addebito per presunti consumi; detta penale sarà stabilita dal Dirigente amm.vo acquedotto che viene fissata dalla soglia minima di 100 euro a max 2000 euro. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la portata e pressione dell'acqua al momento dell'uso.

ART. 13

TARIFFE PER BOCHE ANTINCENDIO

Per ciascuna bocca antincendio l'Utente versa un canone annuo da determinare da parte della Giunta Municipale.

ART. 14

USO DELL'ACQUA

Senza l'autorizzazione del Comune è proibito, sotto pena di immediata risoluzione della concessione, oltre il risarcimento dei danni: 1) fare sulle rispettive diramazioni, tanto nell'interno degli edifici quanto all'esterno, prese d'acqua a favore di terzi o variazioni a proprio favore; 2) cedere ad altri tutta o parte dell'acqua; 3) adoperare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nella concessione; 4) usare tubi di gomma, di plastica o di altro materiale per il trasporto di acqua da una località ad un'altra. Il concessionario ha facoltà di valersi dell'acqua concessa sotto l'osservanza del presente regolamento, per l'uso dichiarato nel contratto ed a servizio dello stabile, locale, stabilimento od esercizio in esso indicato, o delle persone ivi dimoranti, ma non può e non deve erogare, né permettere che venga erogata, una parte qualsiasi di detta acqua ad uso di altri stabili, sotto pena di richiesta di danni o di altra conseguenza di legge.

E' vietato l'uso improprio del consumo dell'acqua potabile così come previsto dalle norme di legge vigenti, in particolar modo nei casi di irrigazione di orti, campi e prati.

5) Spetta al concessionario l'adempimento di ogni obbligo imposto dal regolamento di igiene circa l'uso dell'acqua.

6) Non può essere richiesto più di un contatore per ogni stabile, indipendentemente dalle unità abitative.

ART.15

DIVIETO DI RIVENDITA

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua. Ai contravventori sarà immediatamente revocata la concessione fatti salvi e riservati eventuali ricorsi alle Autorità competenti.

ART.16

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune non assume alcuna responsabilità e il concessionario non può chiedere alcun indennizzo per eventuali interruzioni del servizio o per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore o per necessità di lavori di manutenzione e/o ripristino della rete o per insufficiente disponibilità d'acqua. Per quest'ultimo caso il Comune si riserva il diritto di ridurre l'orario di erogazione sia di giorno che di notte. Pertanto le utenze che per la loro natura o esigenze richiedono una continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva mediante impiego di serbatoi e pompe.

TITOLO II

TARIFFE

ART.17

CATEGORIE DI UTENZA E TARIFFE

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definite le categorie di cui all'art. 3.

Tutte e tre le categorie sono soggette ad una quota fissa, e al relativo consumo secondo la tabella di cui all'**allegato A**), ad esclusione dell'utenza temporanea.

La quota fissa annua dovrà essere pagata anche se l'immobile risulta chiuso, disabitato o abbandonato.

La fatturazione della quota fissa avverrà annualmente in unica soluzione distinta da quella relativa ai consumi.

Il calcolo dei consumi va riferito a quello risultante dalla sommatoria delle letture effettuate semestralmente. Il corrispettivo verrà pagato tramite ruoli annuali con facoltà dell'Amministrazione Comunale di scaglionare l'importo in rate da stabilire con direttiva del Sindaco.

Ai fini della determinazione delle eccedenze nelle letture si provvederà con calcolo mediale.

Scaduto il termine di pagamento per le fatture si procederà ad un richiamo.

In caso di mancato riscontro si procederà l'invio di una diffida per corriere raccomandato.

Se l'importo non sarà ancora stato pagato si procederà per via esecutiva.

ART. 18

QUANTITATIVO MINIMO GARANTITO

Il quantitativo minimo garantito per uso domestico cat. a) viene fissato nella misura di litri 600 (seicento) nelle 24 ore. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti alla bocca d'uscita dell'apparecchio misuratore. Il Comune ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle medesime prestazioni garantite.

Per le concessione) uso non domestico cat.b) (industriale, artigianale, turistico/alberghiero, zootecnico, costruzione), e per uso temporaneo il consumo è pagato a tariffa come da tabella allegato A del presente Regolamento.

Le concessioni di acqua - uso servizi pubblici, cat.c) per comunità quali: Istituti - Ospedali - Collegi - Caserme ecc. saranno fatte su proposta del Responsabile del servizio interessato, con determinazione del Dirigente Amministrativo il servizio acquedotto, per le quantità ed alle condizioni che si stabiliranno in sede di esame delle domande di concessione. Per le richieste di forniture valgono le modalità di cui all'art.7 del presente Regolamento in quanto compatibili.

L'erogazione dell'acqua agli edifici di *proprietà comunale o in uso al Comune* per l'espletamento dei servizi pubblici comunali è gratuita. Pur tuttavia i consumi verranno rilevati dai misuratori di cui saranno dotati tutti gli edifici pubblici e i ricavi, contabilizzati in entrate figurative, concorreranno alla determinazione della percentuale del tasso di copertura della gestione del servizio.

TITOLO III

NORME TECNICHE DEGLI IMPIANTI

ART.19

INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE

L'Utente farà eseguire a sue spese, da personale specializzato all'uopo autorizzato dal Comune i lavori per la condotta dell'acqua dalla rete stradale fino all'apparecchio misuratore e dietro sorveglianza di personale dell'ente. Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni tecniche, che riterrà necessarie, per la collocazione delle tubazioni di diramazioni. In ogni caso, a prescindere da eventuali autorizzazioni o sorveglianza del Comune, il concessionario resta sempre responsabile verso i terzi dei danni, che può arrecare per il collocamento ed esercizio della condotta privata, ed è tenuto ad eseguire le riparazioni che il Comune ritenga necessarie. Le opere di presa e le tubazioni relative della rete di distribuzione

fino al contatore compreso, diverranno di proprietà del Comune dopo l'ultimazione delle opere di allaccio.

il Comune si fa carico dell'intera manutenzione. Ai fini della determinazione del periodo di costruzione e posa della rete capillare di fornitura si fa riferimento alla data di stipula del contratto di concessione escluse eventuali volture.

ART. 20

OBBLIGHI IN CASO DI INTERDIZIONE AL TRANSITO

Nel caso in cui il richiedente la concessione per effettuare lo scavo ha la necessita di fare interdire al traffico la sede stradale per effettuare tale lavoro deve preventivamente chiedere ed ottenere l'autorizzazione con determina dirigenziale. Per tutta la durata dei lavori lo stesso dovrà corrispondere la tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico. Fino a quando lo scavo non sarà coperto e il manto stradale ripristinato, il titolare della concessione dovrà curare l'installazione di idonei segnali di pericolo per lavori in corso o per l'interruzione del transito, rendendosi responsabile dei danni che dovessero derivare a terzi per sua colpa o negligenza.

ART. 21

MATERIALI DA IMPIEGARE

I materiali ed i componenti da impiegare dovranno avere le caratteristiche tecniche determinate con provvedimento del Dirigente il servizio tecnico acquedotto che potranno variare in conformità ai nuovi ritrovati messi a disposizione dalla tecnologia in materia.

Gli stessi debbono essere realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza (UNI) e (CEI) evitando qualsiasi dispersione elettrica nelle condotte idriche. Non ottemperando a tali disposizioni il titolare della concessione d'acqua è direttamente responsabile di eventuali guasti alla condotta idrica o danni a persone o cose.

ART. 22

INTERRAMENTO CONDOTTA E RIPRISTINO SEDE STRADALE

Lo scavo per l'allacciamento dovrà essere eseguito a sezione determinata ed avere una profondità minima di cm. 50 o quanto meno pari a quello della condotta principale e deve essere eseguito a perfetta regola d'arte così come il ripristino della sede stradale interessata dallo scavo.

ART. 23

DIVIETO DI ALLACCIO ALLA CONDOTTA PRINCIPALE

E' vietata qualsiasi presa della condotta principale, tranne nei casi in cui si costituirà un pozzetto di sezionamento con relativi pezzi speciali a cura e spese del titolare della concessione.

ART. 24

DIVIETO DI ALLACCIO MESSA A TERRA

E' assolutamente vietato qualunque allaccio elettrico di messa a terra alle condotte d'acqua sia interne che esterne.

ART. 25

IMPIANTI DI POMPAGGIO

E' vietato l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali prima e dopo l'apparecchio di misurazione. Le imprese installatrici, per l'eventuale posa in opera di tali pompe, dopo l'apparecchio misuratore, sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte sezionando la condotta con opportuno serbatoio di accumulo utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte.

ART. 26

RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLE DERIVAZIONI

L'Utente deve provvedere affinché siano preservate da manomissioni o da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione del tratto che corre lungo la sua proprietà, in caso di accertata responsabilità per danni ivi provocati è tenuto a rimborsare le spese di ripristino e riparazione. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'Utente le spese di riparazioni o sostituzioni.

ART. 27

IMPORTO DELLA CAUZIONE

L'importo della cauzione che il richiedente la concessione è tenuto a versare a garanzia dell'esatta esecuzione delle opere di allacciamento e per il rifacimento del manto stradale è stabilita con determina del Dirigente tecnico del servizio acquedotto.

ART. 28

PRESCRIZIONI E COLLAUDI

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguite a cura e spese dell'Utente. Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo crede opportuno, (legge 46/90). Sono comunque da osservarsi le norme stabilite nei seguenti articoli.

ART. 29

INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, debbono essere messe in opera a profondità non inferiore a m. 0,50 dal piano terra a sufficiente distanza ed a quota superiore ai canali di acqua di rifiuto. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tale da non potere essere danneggiate e non in vicinanza di superfici riscaldate. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate. Nessun tubo dell'impianto potrà sottopassare entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

ART. 30

COLLEGAMENTI INPIANTI ED APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili miscelate a sostanze estranee. E' comunque vietato il

collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggianti.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

ART. 31

IMPIANTI INTERNI DI SOLLEVAMENTO ACQUA

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

Ai proprietari di terreni interessati dalle opere di presa è fatto sempre obbligo di costituire *servitù* a favore del Comune, al fine di garantire il libero accesso al personale addetto alla sorveglianza e manutenzione dell'impianto.

Le *servitù* che vengono a crearsi per la posa di condutture e/o allacciamenti in proprietà privata sono disciplinate dalle norme del Codice Civile.

ART. 32

SERBATOI

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

ART. 33

FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI INTERNI

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'Utente tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritte. In caso di inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finchè l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere esonerato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 34

VIGILANZA SUGLI IMPIANTI

Per l'effettuazione delle verifiche all'impianto di erogazione e agli apparecchi misuratori l'Utente deve consentire l'accesso nei propri locali ai dipendenti inviati dal Comune.

I dipendenti hanno pertanto la facoltà di accedere, previo avviso, nella proprietà privata sia per le periodiche verifiche sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità degli impianti del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento e ai fatti contrattuali. In caso di opposizioni o di ostacoli, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente la erogazione dell'acqua sino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte degli utenti.

Resta, altresì, salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

Tutti gli apparecchi di misurazione dell'acqua non possono essere spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti o altro personale autorizzato. Gli stessi saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia punzonato dal Comune. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata alla frode o all'irregolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, darà luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente ed alla immediata sospensione dell'erogazione dell'acqua. L'Utente dovrà corrispondere un'indennità fissata nell'allegata **tabella A)** per il ripristino dei sigilli. Resta salvo al Comune il diritto di risarcimento di ogni maggiore danno e ogni altra ragione ed azione in sede civile e penale.

Il personale comunale preposto alla vigilanza è individuato ed indicato nell' art.44.

TITOLO IV

APPARECCHI DI MISURA

ART.35

TIPI DI APPARECCHI DI MISURA

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della fornitura e comunque la loro capacità di misura non può essere inferiore a 9.999 mc. Gli apparecchi di misura saranno forniti dal Comune e collocati da personale autorizzato, a spese dell'Utente e rimangono di proprietà del Comune. Il Comune ne assicura la manutenzione, verso il pagamento di un nolo e si riserva in ogni momento la facoltà di sostituirli, senza obbligo alcuno di preavviso e giustificazione. L'Utente è responsabile di qualunque manomissione, guasto, furto, rottura del sigillo apposto al contatore e di ogni altra parte di tubazione ricadente nella sua proprietà.. Inoltre si precisa che la tubazione per una sola unità abitativa la tubazione dalla condotta principale al misuratore deve avere un diametro di tubo di 20mm di diametro e caratteristiche PN 20 mentre per più unità abitative il tubo deve essere concordato sempre e progettato dal responsabile del servizio acquedotto.

ART. 36

POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo e di facile accesso agli agenti del Comune. Possibilmente nelle vicinanze di suolo pubblico, tranne casi eccezionali che devono essere adeguatamente motivati e vagliati dal responsabile del servizio. Prima dell'apparecchio di misura, dovrà essere collocato, a spese dell'Utente, un passante a cappelletto, una valvola di ritegno per impedire il ritorno in rete, e dopo il contatore un rubinetto di arresto e un giunto dielettrico per l'interruzione della conduttività elettrica in condotta. Di norma il misuratore ed il rubinetto di arresto verranno installati in una nicchia, con sportello di protezione munito di serratura a chiave universale da collocarsi a cura e spese dell'Utente, realizzata nel muro perimetrale in modo tale che gli addetti abbiano libero accesso per effettuare la lettura del contatore. Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del misuratore a spese dell'Utente qualora esso per modifiche dei luoghi venga a trovarsi in posto poco adatto alle verifiche e alla conservazione dell'apparecchio. L'Utente ha l'obbligo di mantenere pulite e sgombre le nicchie dei misuratori e deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Gli apparecchi di misura non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente a mezzo dei suoi dipendenti o altro personale autorizzato. Tutti gli apparecchi saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia punzonato a cura del Comune.

ART.37

GUASTI AGLI APPARECCHI

Nel caso di guasti o danni, l'Utente ha l'obbligo di darne comunicazione al Comune entro 24 ore affinché si possa accertare se vi siano responsabilità di terzi.

2. Qualora il guasto fosse imputabile al concessionario, egli ha l'obbligo di sostituire il contatore

entro e non oltre 30 giorni dalla rilevazione del guasto previo pagamento dello stesso.

ART. 38

VERBALE DI POSA

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dal personale autorizzato e controfirmato dall'Utente su modulo a stampa predisposto dal Comune, nel quale saranno menzionati il tipo dell'apparecchio, il numero di matricola e l'eventuale consumo registrato dall'apparecchio. Detto verbale deve essere riconsegnato al Comune a completamento dei lavori di allacciamento affinché si possa provvedere all'apposizione dei sigilli.

ART. 39

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL MISURATORE

L'Amministrazione al fine di rendere più efficiente il servizio ha facoltà di sostituire i contatori degli utenti in possesso di regolare concessione all'entrata in vigore del presente Regolamento. All'atto della sostituzione o rimozione degli apparecchi di misura vengono stesi, su appositi modelli predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dagli utenti e dagli incaricati del Comune. Tali moduli, devono indicare il consumo della sostituzione o rimozione e l'eventuale irregolarità riscontrata.

ART. 40

LETTURA DEI MISURATORI

La lettura degli apparecchi viene eseguita semestralmente. Qualora per causa dell'Utente più volte avvisato, non sia possibile eseguire la lettura periodica del misuratore e tale evento torna a verificarsi in più periodi successivi, viene disposta la chiusura della presa dell'impianto la quale potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura, e previo pagamento dei diritti dell'intervento da stabilire con atto del Dirigente. I consumi rilevati al momento della lettura stessa, saranno contabilizzati come se accertati nel semestre in cui è effettuata la lettura anche con riferimento alle eventuali eccedenze rilevate. Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, delle letture supplementari.

1. Ogni anno e, comunque periodicamente, all'inizio di ciascun anno, l'Amministrazione comunale, mediante i suoi incaricati, procede alla lettura delle indicazioni del contatore, per stabilire la quantità di acqua erogata nell'anno precedente.
2. La lettura si ritiene come fatta in presenza del concessionario e si considera come di fine anno solare.
3. Qualora, in occasione della verifica ordinaria fatta dall'incaricato delle letture dei contatori, questi non avesse, per assenza del concessionario o di persona da lui incaricata, la possibilità di accedere al contatore per rilevarne i dati di consumo dell'acqua, verrà lasciata nella cassetta postale dell'utente apposita cartolina con il consumo dell'anno precedente, il giorno e l'ora in cui verrà effettuato il secondo passaggio. In tutti i casi essa dovrà essere restituita, completa di tutte le indicazioni richieste, entro i termini stabiliti nella stessa all'ufficio comunale dei tributi.
4. Qualora non fosse possibile effettuare la lettura per più anni, l'Amministrazione provvederà d'ufficio alla sospensione del servizio.
5. Nel caso di impossibilitata lettura verrà addebitato al concessionario un importo pari al minimo contrattuale di prima fascia.
6. Il consumo effettivo viene addebitato cumulativamente a quello dell'anno successivo.
7. Ogni reclamo va indirizzato all'Ufficio Tributi che lo trasmetterà agli organi competenti.

ART. 41

IRREGOLARITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MISURATORE

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del misuratore o l'arresto dello stesso, il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e sino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei tre periodi precedenti o susseguenti a quello di dubbio funzionamento. Quando sia accertata manomissione ferme restando le sanzioni penali.

ART. 42

VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

Quando l'Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore il Comune, dietro richiesta scritta accompagnata da un deposito da stabilirsi dal Dirigente il Servizio Tecnico Acquedotto, dispone le opportune verifiche. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune il quale, disporrà il rimborso di eventuali errate sanzioni limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha avuto luogo la presentazione della domanda di verifica. Sarà inoltre disposto il rimborso del deposito di cui al 1 comma del presente articolo. Se invece dalla verifica si accertata l'esattezza del contatore nei limiti di tolleranza del 5% in più o in meno il Comune incamera, a titolo di spese, il deposito di cui al comma precedente effettuato dall'Utente.

ART. 43

PAGAMENTI – RIMBORSI - RITARDO - MORA

La fatturazione dei canoni e dei consumi avverrà come da periodicità stabilita dall'art.17 del presente Regolamento.

In caso di ritardo di pagamento oltre la scadenza indicata in bolletta è dovuto un interesse di mora nella misura stabilita nella tabella **Allegato A**).

Per la sospensione e revoca della concessione dovuta a morosità si applica l'art.9 del presente Regolamento.

La sospensione della provvista di acqua non esonera parte del pagamento della rata dovuta o di quelle successive fino all'estinzione degli obblighi assunti col contratto di concessione.

L'Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa.

L'Utente che segnali formalmente e tempestivamente un'errata fatturazione può sospendere i pagamenti in attesa dei relativi accertamenti da parte dell'Ufficio Acquedotto che dovranno concludersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. Qualora quest'ultima sia ritenuta infondata, l'Utente sarà tenuto al pagamento di quanto fatturato oltre agli interessi di mora per il ritardo maturato. In caso contrario il predetto Ufficio avrà cura di rettificare la fattura con una nuova emissione da recapitare all'Utente e dando contemporanea comunicazione di rettifica all'Ufficio di Ragioneria.

Qualora l'Utente sia destinatario di rimborsi per somme indebitamente versate, da parte dell'Amministrazione sono dovuti gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.

Considerata l'antieconomicità dell'operazione, gli importi relativi a consumi inferiori a euro.5 non verranno iscritti a ruolo e non si farà luogo a bollettazione. Gli stessi importi verranno riportati a conguaglio nella successiva bolletta. Parimenti non si darà luogo a rimborso per somme di importo irrisorio fino a euro.4 e verranno conguagliati nella prima fatturazione utile.

TITOLO V

NORME FINALI

ART. 44

INFRAZIONI

Le infrazioni alle norme di cui sopra vengono verbalizzate da un dipendente del Comune all'uopo autorizzato e danno corso all'applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento.

L'accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento è demandato:

Al funzionario responsabile dell'ufficio tecnico cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio di fornitura acqua potabile, scarico delle acque di rifiuto e depurazione.

Al personale tecnico dell'Ufficio Acquedotto compreso il personale addetto alla lettura e sigillatura contatori;

Al personale appartenente al Corpo dei VV.UU.;

Al personale comunale all'uopo designato con disposizione del Dirigente il servizio amministrativo acquedotto.

Tutte le comunicazioni saranno indirizzate all'Ufficio amministrativo acquedotto che curerà il relativo procedimento ed assumerà i provvedimenti finali.

ART.45

IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI

I dipendenti del Comune o da esso incaricati sono muniti di apposito contrassegno di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

ART. 46

COMUNICAZIONI E RECLAMI

Per qualsiasi informazione, comunicazione, domanda, reclamo, l'Utente deve rivolgersi direttamente all'ufficio competente del Comune e non agli agenti incaricati della lettura e controllo, nè agli operai.

Viene individuato l'U.R.P. ([Ufficio Relazioni con il Pubblico](#)) quale preposto a ricevere comunicazioni e reclami in materia.

Al momento della presentazione del reclamo l'Utente deve fornire tutti gli estremi in suo possesso (nome del funzionario che aveva seguito la pratica, eventuali fotocopie della medesima, ecc.) relativamente a quanto si ritiene oggetto di violazione affinché l'ufficio stesso possa provvedere ad una ricostruzione dell'iter seguito.

Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di presentazione del reclamo sulla presunta violazione l'U.R.P. riferisce all'Utente l'esito degli accertamenti compiuti comunicando, a mezzo notifica, anche i tempi entro i quali si provvederà a rimuovere l'irregolarità riscontrata.

ART. 47

DOMICILIO

Il domicilio dell'Utente resta stabilito nel luogo indicato dall'Utente in sede di stipula della concessione.

ART. 48

EFFICACIA ATTI PRECEDENTI

Tutti gli atti anteriori ed in contrasto con gli articoli del presente Regolamento non hanno più efficacia. In particolare sono abolite tutte le concessioni gratuite a qualsiasi titolo date per le quali dovrà stipularsi regolare contratto dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 49

OBBLIGATORIETA'

Il presente Regolamento è valido per tutti gli utenti i quali, a richiesta, potranno averne visione o rilasciata copia con le modalità di cui alla L.R. 10/91 e del Regolamento Comunale in materia di rilascio copie. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni concessione di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

ART. 50

DEROGHE

Nel caso in cui il Comune non abbia disponibile personale specializzato per la messa in opera degli impianti o sino a quando il Comune stesso non abbia espletato gli adempimenti connessi ad un eventuale affidamento a privati dei lavori di manutenzione della rete e dell'acquedotto comunale, la esecuzione delle opere occorrenti alla realizzazione delle prese e degli impianti può essere affidata dall'Utente stesso sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale a ditta munita di apposita autorizzazione che sarà rilasciata dal Comune su istanza in carta libera corredata da un certificato di iscrizione all'albo artigiani per la seguente attività: impiantista idraulico. L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni triennio. Tali autorizzazioni decadono automaticamente nel caso di affidamento in appalto del servizio di messa in opera degli impianti di cui al presente Regolamento.

ART. 51

CONTROVERSIE

Ai sensi della legge L. 1034 del 6/12/71 spetta al TAR la giurisdizione esclusiva in materia. Le competenze concernenti il pagamento del canone ed altri corrispettivi appartiene all'Autorità Giudiziarie ordinaria. Per quanto riguarda la tariffa acque reflue e depurazione, la stessa rivestendo un carattere di natura tributaria segue la procedura valida per i Tributi Locali. Nell'ipotesi di contenzioso lo stesso dovrà aver luogo davanti alle Commissioni Tributarie.

ART. 52

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, ai sensi del 2 comma dell'art.197 dell'O.A.EE.LL. verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

ALLEGATO A

TARIFFE DI VENDITA DEL SERVIZIO

Le componenti del prezzo del servizio di fornitura di acqua potabile sono:

- Fasce di consumo
- Nolo contatori
- IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Tariffe per il servizio fognatura e depurazione quale quota del servizio idrico
- Spese relative alla fatturazione

Tutte le variazioni relative alle tariffe di vendita del servizio sono rese note nei modi previsti dalla legge, a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Le tariffe di vendita sono differenziate a seconda delle seguenti categorie:

■ Categoria A - Uso domestico:

Quota fissa compreso nolo contatore annuo € 10. Per condomini serviti da unico contatore, ai fini della determinazione della quota fissa dovrà essere rappresentato dal prodotto del numero degli appartamenti.

Fasce consumi semestrali in eccedenza categoria A)

I Fascia da mc. 000 a mc 200.....€

II Fascia da mc. 200 a mc 400.....€

III Fascia oltre mc 400 €

■ Categoria B- Uso industriale, artigianale, turistico alberghiero, zootecnico, costruzione.

Quota fissa € 10.

Il canone per uso temporaneo sarà rapportato ai mesi di effettivo utilizzo del servizio e comunque per un importo non inferiore ad un mese.

Per uso temporaneo, la fattura comprendente la quota fissa oltre i consumi rilevati verrà emessa a vista con pagamento a mezzo versamento in C/C postale.

La concessione d'acqua per uso costruzione non può superare la durata di mesi 36. Previa attestazione del Dirigente Tecnico servizio acquedotto, qualora l'Utente non possa utilizzare lo scarico fognario o la zona ne sia priva, tale concessione è esonerata dal pagamento della tariffa acque reflue e depurazione.

Fasce consumi semestrali categoria B)

I Fascia da mc. 00,00 a mc 200..... €

II Fascia da mc. 200 a mc 400,00.....€

III Fascia oltre mc 400,00.....€

■ Categoria C- Uso servizi pubblici.

La quota fissa, in più, ponendo come unità di misura di base n.1 utenza categoria a).

Per quanto riguarda i consumi semestrali in eccedenza gli stessi verranno calcolati utilizzando la tabella dei consumi categoria A).

*

Quota fissa NUOVA UTENZA

Per la concessione di una nuova utenza, oltre alle spese previste dal vigente regolamento, è dovuto il pagamento della quota fissa dove è compreso il nolo contatore da versare alla stipula del contratto.

■ Qualora per incuria o negligenza grave dell'Utente si dovesse procedere alla **sostituzione** del contatore danneggiato, il Comune, previo verbale di contestazione da parte del personale comunale individuato nell'art.44, vistato dal Dirigente il servizio amm.vo acquedotto e notificato all'interessato, vi provvederà al costo di € 25,82.

Il relativo importo verrà addebitato all'utente con la prima fatturazione utile.

DIRITTO DI RIAPERTURA CONTATORE CHIUSO PER MOROSITA'

L'Utente al quale è stato chiuso il contatore per morosità per rimuovere le condizioni che hanno promosso il provvedimento dovrà versare per ogni operazione la somma di € 25,82.

MORA

E' dovuto un interesse di mora dagli utenti per pagamenti effettuati oltre la scadenza indicata nella seguente misura:

a)penalità pari al 2,5% dell'importo della bolletta non pagata, con un minimo di € 2,60

b)interessi di mora: cinque punti in più del tasso ufficiale di sconto (TUS) per il tempo dell'effettivo ritardo.

DIRITTI DI ALLACCIAMENTO DA PAGARE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

L'Utente cui venga consentito l'allacciamento al civico acquedotto è tenuto al pagamento del diritto fisso di allacciamento nella misura di € 25,82. Tale quota è comprensiva della fornitura del contatore da parte del Comune.

DEPOSITO CAUZIONALE DA PAGARE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Categoria a) la cauzione sarà stabilita dal Funzionario Responsabile dell'U.T. in relazione all'entità dei lavori da realizzare.

01Categoria b) la cauzione sarà stabilita dal Funzionario Responsabile dell'U.T. in relazione all'entità dei lavori da realizzare.

Per utenze **uso temporaneo**, o **uso costruzione** per lavori di rilevante entità, la cauzione sarà stabilita con determina del Dirigente da cui dipende l'Ufficio Amministrativo acquedotto, in relazione alla durata e all' entità dei lavori.

Categoria c).....si prescinde.

Si specifica che le tariffe relative al presente regolamento saranno determinate con successivo atto di Giunta Municipale, così come previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Comunale adottato.

DIRITTO DI SOPRALLUOGO DA PAGARE PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

Per la richiesta di sopralluogo del tecnico comunale che dovrà rilasciare l'attestato di idoneità dei locali è dovuto un diritto fisso di € 10,33 tramite versamento di marche segnatasse "*diritti ufficio tecnico*" da applicare sul predetto attestato.

TARIFFA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE

Premesso che presupposto indispensabile per il pagamento delle quote di servizio di fognatura e depurazione è l'allacciamento alla rete fognaria - come definita nella deliberazione LL.PP. 4.2.1977, **Allegato 4** - e non in altri corpi ricettori quali corsi d'acqua superficiali, suolo e sottosuolo, a prescindere dall'effettivo utilizzo del servizio e dall'esistenza e funzionamento del depuratore, la tariffa acque reflue e depurazione è dovuta in relazione alla quantità delle acque scaricate.

Le tariffe relative ai servizi vengono stabilite in base alle disposizioni di legge che vengono emanate in materia.

VIOLAZIONI

Le sanzioni alle norme di divieto previste dal presente Regolamento ed alle manomissioni ai sigilli, al contatore ed alla rete di distribuzione vengono irrogate con determina del Dirigente Amministrativo dell'*Ufficio Acquedotto* a seguito di relazione del personale indicato nell'art.44. La sanzione, commisurata in base alla gravità del fatto, non sarà comunque inferiore a € 25,82 e non superiore a € 516.46. Qualsiasi provvedimento in materia dovrà essere notificato all'utente nei modi di legge .

Oltre a quanto sopramenzionato per la stipula di un nuovo contratto sono dovuti i bolli e i diritti di segreteria se e in quanto dovuti.